



STRADA LAGO PAIOLO 10
46100 - MANTOVA
TEL. 0376/2011
COD FISCALE E P.IVA 01736140201

AZIENDA OSPEDALIERA
CARLO POMA

FORNITURA DI SUPPORTI INFORMATICI OTTICI E RELATIVE CUSTODIE PER LA DISTRIBUZIONE ED ARCHIVIAZIONE, IN FORMATO DIGITALE, DELLE IMMAGINI E DEI RELATIVI REFERTI DI INDAGINI DI DIAGNOSTICA PER IMMAGINI OCCORRENTI ALL'AZIENDA OSPEDALIERA CARLO POMA DI MANTOVA (CAPOFILIA), ALL'AZIENDA OSPEDALIERA PAPA GIOVANNI XXIII DI BERGAMO, ALL'AZIENDA OSPEDALIERA SPEDALI CIVILI DI BRESCIA, ALL'AZIENDA OSPEDALIERA MELLINO MELLINI DI CHIARI (BS), ALL'AZIENDA OSPEDALIERA ISTITUTI OSPITALIERI DI CREMONA, ALL'AZIENDA OSPEDALIERA DELLA PROVINCIA DI LODI, ALL'AZIENDA OSPEDALIERA BOLOGNINI DI SERIATE (BG) ED ALL'AZIENDA SANITARIA LOCALE VALLECAMONICA SEBINO (MANDANTI).

CAPITOLATO SPECIALE DI FORNITURA

INDICE DEL CAPITOLATO SPECIALE DI FORNITURA

- Art. 1 OGGETTO DELLA FORNITURA;
- Art. 2 DURATA DEL CONTRATTO DI FORNITURA;
- Art. 3 FORME COLLETTIVE D'ACQUISTO;
- Art. 4 TASSA SIAE PER SUPPORTI VERGINI (CD-R e DVD-R) DESTINATI AL SETTORE MEDICALE;
- Art. 5 CARATTERISTICHE TECNICHE - TIPOLOGIA E QUANTITA' PRESUNTA PRODOTTI;
- Art. 6 – OMESSO;
- Art. 7 CONDIZIONI DI FORNITURA E MODALITA' DI CONSEGNA DEI PRODOTTI;
- Art. 8 CONTROLLO QUANTITATIVO E QUALITATIVO DELLE FORNITURE DEI PRODOTTI;
- Art. 9 GARANZIA;
- Art.10 MODALITA' DI UTILIZZO DEI PRODOTTI;
- Art.11 AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO;
- Art.12 FATTURAZIONI, TERMINI DI PAGAMENTO, INTERESSI MORATORI, TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI;
- Art.13 DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO;
- Art.14 INADEMPIENZE E PENALI;
- Art.15 RISOLUZIONE E RECESSO;
- Art.16 SUBAPPALTO;
- Art.17 CESSIONE DEL CONTRATTO;
- Art.18 CESSIONE DEI CREDITI;
- Art.19 INTERVENTO SOSTITUTIVO DELLA STAZIONE APPALTANTE IN CASO DI INADEMPIENZA RETRIBUTIVA E CONTRIBUTIVA DELL'ESECUTORE E DEL SUB APPALTATORE;
- Art.20 VICENDE SOGGETTIVE DELL'AGGIUDICATARIO;
- Art.21 REVISIONE PREZZI;
- Art.22 CONVENZIONI AI SENSI DELL'ART. 26 DELLA LEGGE N. 488/1999 E DELL'ART. 1, COMMA 455 DELLA LEGGE N. 296/2006;
- Art.23 NORME DI SICUREZZA;
- Art.24 CONTROVERSIE, FORO COMPETENTE;
- Art.25 CODICE ETICO;
- Art.26 NORME DI RINVIO.

ART. 1 – OGGETTO DELLA FORNITURA

Oggetto del presente Capitolato Speciale di Fornitura, di seguito indicato, per brevità, semplicemente come Capitolato, è la fornitura di “SUPPORTI INFORMATICI OTTICI E RELATIVE CUSTODIE PER LA DISTRIBUZIONE ED ARCHIVIAZIONE, IN FORMATO DIGITALE, DELLE IMMAGINI E DEI RELATIVI REFERTI DI INDAGINI DI DIAGNOSTICA PER IMMAGINI” OCCORRENTI ALL’AZIENDA OSPEDALIERA CARLO POMA DI MANTOVA (CAPOFILA), ALL’AZIENDA OSPEDALIERA PAPA GIOVANNI XXIII DI BERGAMO, ALL’AZIENDA OSPEDALIERA SPEDALI CIVILI DI BRESCIA, ALL’AZIENDA OSPEDALIERA MELLINO MELLINI DI CHIARI (BS), ALL’AZIENDA OSPEDALIERA ISTITUTI OSPITALIERI DI CREMONA, ALL’AZIENDA OSPEDALIERA DELLA PROVINCIA DI LODI, ALL’AZIENDA OSPEDALIERA BOLOGNINI DI SERIATE (BG) ED ALL’AZIENDA SANITARIA LOCALE VALLECAMONICA SEBINO (MANDANTI) di seguito indicate, per brevità, semplicemente come Aziende Ospedaliere.

La procedura di gara oggetto del presente Capitolato viene svolta in forma aggregata. L’Azienda Ospedaliera Carlo Poma, di seguito indicata, per brevità, semplicemente come Azienda Ospedaliera o Amministrazione Aggiudicatrice, individuata quale Azienda Capofila, procede su mandato dell’Azienda Ospedaliera Papa Giovanni XXIII di Bergamo, dell’Azienda Ospedaliera Spedali Civili di Brescia, dell’Azienda Ospedaliera Mellino Mellini di Chiari (BS), dell’Azienda Ospedaliera Istituti Ospitalieri di Cremona, dell’Azienda Ospedaliera della Provincia di Lodi, dell’Azienda Ospedaliera Bolognini di Seriate (BG) e dell’Azienda Sanitaria Locale Vallecamonica Sebino all’effettuazione di tutte le operazioni di gara necessarie all’individuazione del privato contraente cui affidare la fornitura in oggetto.

Destinatari della fornitura sono i Servizi di Diagnostica per Immagini, Medicina Nucleare e Radioterapia delle seguenti Azienda Ospedaliere, costituite in aggregazione d’acquisto, come di seguito indicate:

- Azienda Ospedaliera Carlo Poma di Mantova, Strada Lago Paiolo, 10 46100 - Mantova;
- Azienda Ospedaliera Papa Giovanni XXIII di Bergamo, P.zza O.M.S., 1 – 24127 Bergamo;
- Azienda Ospedaliera Spedali Civili di Brescia, P.zza Spedali Civili, 1 – 25123 Brescia;
- Azienda Ospedaliera Mellino Mellini di Chiari (BS), Via Mazzini, 4 – 25032 Chiari (BS);
- Azienda Ospedaliera Istituti Ospitalieri di Cremona, Viale Concordia, 1 – 26100 Cremona;
- Azienda Ospedaliera della Provincia di Lodi, Via Fissiraga, 15 – 26900 Lodi;
- Azienda Ospedaliera Bolognini di Seriate (BG), Via Paderno, 21 – 24068 Seriate (BG);
- Azienda Sanitaria Locale Vallecamonica-Sebino, Via Nissolina, 2 – 25043 Breno (BS).

La fornitura costituisce Lotto unico ed indivisibile ai fini dell’aggiudicazione, e risulta articolata in Sub-Lotti come di seguito indicato:

- Sub-Lotto n. 1a:
Fornitura di CD-R a stampa termica o a stampa inkjet;
- Sub-Lotto n. 1b:
Fornitura di DVD-R a stampa termica o a stampa inkjet;
- Sub-Lotto n. 1c:
Fornitura di CUSTODIE per la distribuzione ed archiviazione di CD-R e DVD-R;
elencati e descritti nel documento “Scheda Tecnica” allegata al presente Capitolato (Allegato A).
Nel medesimo documento sono riportate le caratteristiche tecniche indispensabili ed obbligatorie dei prodotti oggetto della presente fornitura ed i relativi fabbisogni presunti. La non conformità dei prodotti offerti alle caratteristiche tecniche indispensabili ed obbligatorie, ivi indicate, comporterà l’esclusione della Ditta concorrente dalla procedura di gara e per la Ditta fornitrice la risoluzione del contratto.

Per fornitura si intende l'acquisto di tutti i prodotti descritti nella Scheda Tecnica allegata, quale parte integrante e sostanziale, al presente Capitolato (Allegato A).

ART. 2 – DURATA DEL CONTRATTO DI FORNITURA

Il contratto di fornitura avrà validità di mesi 36 (trentasei), con decorrenza dalla data fissata nel provvedimento di aggiudicazione della fornitura e, comunque, dalla data di stipulazione del contratto.

Al termine del periodo di validità contrattuale, nel caso in cui la nuova procedura concorsuale di scelta del privato contraente cui affidare la fornitura in esame non fosse stata ancora definita, il Fornitore sarà comunque tenuto a prorogare il contratto e a proseguire la prestazione, su richiesta delle Aziende Ospedaliere alle medesime condizioni tecnico-economiche e normative in essere a tale data, fino ad un massimo di ulteriori mesi 12 (dodici).

Ciascuna delle Aziende Ospedaliere, inoltre, si riserva la facoltà di procedere singolarmente, in forma espressa, alla rinnovazione del contratto, conformemente alla normativa vigente, per un periodo massimo di ulteriori 36 (trentasei) mesi.

Al termine della fornitura, anche in presenza di nuove aggiudicazioni a favore di altri Fornitori o di diverse soluzioni tecniche, l'Impresa fornitrice si impegna a garantire la regolarità delle forniture, nonché il necessario supporto ed assistenza per consentire alle Aziende Ospedaliere di erogare al meglio i propri servizi nelle more dell'avvio della nuova fornitura.

ART. 3 - FORME COLLETTIVE DI ACQUISTO

L'aggregazione di cui all'art. 1 del presente Capitolato consente alle Aziende Ospedaliere aggregate di chiedere alle Ditte aggiudicatrici l'estensione del contratto alle medesime condizioni tecnico-economiche, per i prodotti per i quali non era stato indicato inizialmente alcun fabbisogno. La Ditta aggiudicatrice è tenuta ad accettare tali eventuali richieste di estensione.

Inoltre, in attuazione dei principi sanciti dal Piano Socio Sanitario Regionale 2002-2004 approvato con D.C.R. Lombardia n. 462 del 13.03.2002, dalla D.G.R. Lombardia VII/12101 del 14.02.2003 e dalla D.G.R. Lombardia n. VII/12528 del 28.03.2003 che auspicano forme consorziate di acquisto tra gli Enti del S.S.R., l'Azienda Ospedaliera Carlo Poma di Mantova sottoscrisse con le Aziende Ospedaliere sotto indicate un accordo per attivare modalità di acquisto a livello aggregato.

Tale accordo ha trovato ulteriore fondamento nelle delibere di Giunta Regionale che di anno in anno dettano le "Regole di gestione del Servizio Socio-Sanitario Regionale" le quali, nello stimolare forme d'aggregazione per acquisti ed appalti nell'ambito del S.S.R., pongono l'accento su "gare aziendali aperte ad adesioni successive".

L'accordo in argomento consente agli Enti firmatari di chiedere ai soggetti che, a seguito della presente procedura, saranno dichiarati aggiudicatari, l'estensione del contratto.

Pertanto, nel corso di validità del contratto sottoscritto con l'Amministrazione Aggiudicatrice (incluse proroghe e rinnovi), ai soggetti individuati come aggiudicatari potrà essere chiesto di estendere la fornitura anche ad una o più delle Aziende Ospedaliere più avanti indicate.

Il limite massimo della soglia di estensione viene fissato nella misura del 500% dell'importo complessivo di aggiudicazione.

In presenza di contratti di rivendita in esclusiva per zone territoriali diverse da quelle dell'Amministrazione Aggiudicatrice le Aziende Ospedaliere interessate potranno autonomamente formalizzare il subentro del rivenditore di zona, previo accertamento in capo a quest'ultimo dei requisiti richiesti.

La durata di quest'ultima fornitura coinciderà con il residuo periodo di durata contrattuale stabilito dalla gara originaria.

E' consentita a ciascuna Azienda Sanitaria aderente all'accordo una sola adesione nell'ambito del periodo contrattuale, alle medesime condizioni dell'aggiudicazione in argomento.

Per il resto, questa Amministrazione Aggiudicatrice resterà estranea in ordine ai patti che si stabiliranno tra Fornitore ed Azienda Ospedaliera cui viene esteso l'accordo, che daranno origine ad un rapporto contrattuale autonomo.

Il Fornitore non è obbligato ad accettare la richiesta di estensione.

Le Aziende Ospedaliere che hanno aderito all'accordo interaziendale per la disciplina delle forme aggregate riguardanti la fornitura di beni e l'appalto di servizi sono le seguenti:

- A. O. Carlo Poma di Mantova;
- A. O. Desenzano del Garda (Brescia);
- A. O. Istituti Ospitalieri di Cremona;
- A. O. Mellino Mellini di Chiari (Brescia);
- A. O. Ospedale Maggiore di Crema;
- A. O. Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo;
- A. O. Provincia di Lodi;
- A. O. Spedali Civili di Brescia;
- A. O. Treviglio Caravaggio (Bergamo);
- A. O. Seriate (Bergamo);
- A. O. Provincia di Pavia;
- A.S.L. Provincia di Brescia;
- A.S.L. Provincia di Cremona;
- A.S.L. Vallecamonica-Sebino;
- A.S.L. Provincia di Lodi;
- A.S.L. Provincia di Mantova;
- A.S.L. Provincia di Pavia;
- Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia (Bs).

ART. 4 – TASSA SIAE PER SUPPORTI VERGINI (CD-R e DVD-R) DESTINATI AL SETTORE MEDICALE

Il produttore/distributore di supporti vergini (CD-R e DVD-R) destinati al settore medicale dovrà possedere la certificazione (certificazione annuale), ai sensi dell'art. 4 dell'Allegato tecnico del DM 30/12/2009, di soggetto abilitato alla produzione/distribuzione di supporti destinati al settore medicale.

I produttori/distributori in possesso della certificazione sopramenzionata potranno svolgere la propria attività senza l'applicazione della tassa SIAE.

ART. 5 - CARATTERISTICHE TECNICHE – TIPOLOGIA E QUANTITÀ DEI PRODOTTI

I dispositivi ottici CD–R ed i DVD–R oggetto della presente procedura, in quanto supporti ottici per immagini provenienti da apparecchiature che utilizzano radiazioni ionizzanti, sono considerati dispositivi medici e pertanto devono possedere il marchio CE (Direttiva 93/42/CEE e ss.mm.ii. recepita in Italia con D. Lgs. 46/97 del 14/02/2007 e ss.mm.ii.).

La regola n. 16 descritta nell'Allegato IX della Direttiva 93/42/CEE dispone che "I dispositivi non attivi destinati specificatamente a registrare le immagini diagnostiche ottenute con raggi X rientrano nella classe IIA".

I supporti ottici destinati a registrare immagini diagnostiche ottenute con raggi X devono, pertanto, possedere il marchio CE ed appartenere alla classe IIA.

Le caratteristiche tecniche che i prodotti oggetto di fornitura devono garantire sono riportate nel documento "Scheda Tecnica" allegata al presente Capitolato (Allegato A). La non conformità dei prodotti offerti e/o forniti alle specifiche tecniche indispensabili ed obbligatorie riportate nell'Allegato A comporterà per la Ditta concorrente l'esclusione dalla procedura di gara e per la Ditta fornitrice la risoluzione del contratto.

Per ogni Sub-Lotto è consentito offrire un solo prodotto e non è possibile offrire prodotti alternativi. I fabbisogni annuali presunti sono riportati nell'Allegato A e su di essi dovrà essere dimensionata l'offerta.

Il presente Capitolato si ispira al principio della presupposizione essendo l'entità della fornitura commisurata al bisogno effettivo delle Aziende Ospedaliere. Le quantità indicate nell'Allegato A sono puramente indicative e non costituiscono un impegno od una promessa delle Aziende Ospedaliere, essendo i consumi non esattamente prevedibili in quanto subordinati a fattori variabili e ad altre cause e circostanze legate alla particolare natura delle attività Aziendali, nonché ad eventuali manovre di contenimento della spesa sanitaria disposta dallo Stato o da Regione Lombardia, ivi inclusi processi d'acquisto centralizzati od aggregazione d'acquisto attivati fra più Aziende del Servizio Sanitario Regionale o convenzioni stipulate da CONSIP SpA o dall'Agenzia Regionale Centrale Acquisti e similari stipulate ai sensi della Legge 23.12.1999 n. 488, art. 26 e successive modificazioni ed integrazioni. Rientrano in tale previsione anche le decisioni Aziendali connesse a processi di esternalizzazione dei Servizi ora gestiti direttamente o l'attivazione di nuove metodologie e/o la modifica di quelle ora in uso. Di conseguenza la Ditta aggiudicataria sarà tenuta a fornire, alle condizioni economiche e tecnico-organizzative risultanti in sede di gara, solo ed esclusivamente le quantità di prodotti che verranno effettivamente ordinate, senza poter avanzare alcuna eccezione o reclamo qualora le quantità ordinate, al termine della fornitura, risultassero diverse da quelle preventivabili a seguito delle informazioni fornite. Verificandosi tale ipotesi l'Impresa non potrà pretendere maggiori compensi rispetto ai prezzi indicati in offerta. La fornitura dovrà, quindi, essere regolarmente eseguita sia per quantitativi minori che per quantitativi maggiori rispetto a quelli desumibili dall'Allegato A.

Le Aziende Ospedaliere si riservano anche la facoltà, nel corso della fornitura, senza alcuna possibilità di rivalsa da parte del Fornitore e senza creare motivo di compensi di sorta per lo stesso, di:

sospendere od annullare la fornitura dei prodotti oggetto di contratto in caso di variazione degli indirizzi tecnico-scientifici e/o legali o di variazione delle esigenze operative degli utilizzatori sulla cui base sono stati previsti i suddetti consumi;

stralciare quei prodotti ritenuti superati o non più idonei alla distribuzione delle indagini diagnostiche oggetto del presente Capitolato;

provvedere ad acquisti sul libero mercato di parte del materiale di cui al presente Capitolato, in deroga alle presenti condizioni ed impegni contrattuali, fino al 20% (venti per cento) del totale della fornitura.

Art. 6 OMESSO

ART. 7 – CONDIZIONI DI FORNITURA E MODALITÀ DI CONSEGNA DEI PRODOTTI

La Ditta aggiudicataria si impegna a consegnare i prodotti oggetto dei singoli ordinativi di fornitura con le modalità e nei luoghi e nei tempi di seguito stabiliti. I prodotti consegnati dovranno possedere tutti i requisiti tecnici dichiarati in sede di gara.

L'Aggiudicatario è obbligato a dare esecuzione agli ordinativi d'acquisto delle Aziende Ospedaliere senza limiti di quantità o importo.

Si precisa che gli ordinativi d'acquisto saranno emessi:

a) con cadenza almeno trimestrale per l'Azienda Ospedaliera Carlo Poma di Mantova, l'Azienda Ospedaliera Spedali Civili di Brescia, l'Azienda Ospedaliera Mellino Mellini di Chiari (BS), l'Azienda Ospedaliera Istituti Ospitalieri di Cremona, l'Azienda Ospedaliera della Provincia di Lodi, l'Azienda Ospedaliera Bolognini di Seriate (BG) e l'Azienda Sanitaria Locale Vallecamonica – Sebino;

b) con cadenza almeno mensile/bimestrale per l'Azienda Ospedaliera Papa Giovanni XXIII di Bergamo.

Per esigenze di contabilità la fornitura dovrà corrispondere ai quantitativi ordinati; eventuali eccedenze non autorizzate non saranno accettate e verranno restituite con spese a carico della Ditta stessa.

Qualora nel corso della fornitura intervenissero provvedimenti di sospensione, revoca o modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio ovvero provvedimenti di ritiro temporaneo o definitivo dal mercato dei prodotti aggiudicati ovvero venissero segnalati problemi tecnici e/o di qualità a seguito dell'utilizzo dei medesimi, la Ditta aggiudicataria è tenuta a darne immediata comunicazione provvedendo, previa autorizzazione rilasciata dalle Aziende Ospedaliere, alla sostituzione del prodotto oggetto di segnalazione con altro/i aventi caratteristiche tecniche identiche.

La Ditta aggiudicataria dovrà consegnare i prodotti oggetto di aggiudicazione presso i Magazzini/Servizi segnalati in ciascun ordinativo di fornitura, che vengono di seguito riportati:

- per quanto attiene l'Azienda Ospedaliera Carlo Poma di Mantova:
MAGAZZINO GENERALE presso il Presidio Ospedaliero di Mantova, Strada Lago Paiolo, 10 – 46100 Mantova;
- per quanto attiene l'Azienda Ospedaliera Papa Giovanni XXIII di Bergamo:
MAGAZZINO GENERALE - CTF Group, Via Provinciale, 16 – 24020 Lallio (BG), previ accordi telefonici -Tel. 035/2055519 – Fax 035/2055551;
- per quanto attiene l'Azienda Ospedaliera Spedali Civili di Brescia:
MAGAZZINO ECONOMALE - Via Mazzini, 67 - 25086 Rezzato (BS);
MAGAZZINO ECONOMALE – P.le Spedali Civili, 1 – 25123 Brescia;
MAGAZZINO ECONOMALE – Via Ciotti, 154 – 25018 Montichiari (BS);
MAGAZZINO ECONOMALE – Via Giovanni XXIII, 4 – 25063 Gardone V.T. (BS);
- per quanto attiene l'Azienda Ospedaliera Mellino Mellini di Chiari (BS):
MAGAZZINO ECONOMALE – Viale Mazzini, 4 – 25032 Chiari (BS);
- per quanto attiene l'Azienda Ospedaliera Istituti Ospitalieri di Cremona:
MAGAZZINO ECONOMALE – Viale Concordia, 1 – 26100 Cremona;
MAGAZZINO ECONOMALE – Presidio Ospedaliero Oglio Po, Via Staffolo, 51 – 26040 Vicomosciano di Casalmaggiore;
- per quanto attiene l'Azienda Ospedaliera della Provincia di Lodi:
MAGAZZINO ECONOMALE – Via Secondo Cremonesi, 4 – 26900 Lodi;
- per quanto attiene l'Azienda Ospedaliera Bolognini di Seriate:
MAGAZZINO ECONOMALE – Presidio Ospedaliero di Trescore B., Via Ospedale, 34 – 24069 Trescore B. (BG);
MAGAZZINO ECONOMALE – Presidio Ospedaliero di Gazzaniga, Via A. Manzoni, 130 – 24025 Gazzaniga (BG);
MAGAZZINO ECONOMALE – Presidio Ospedaliero di Lovere, Via Martinoli, 9 – 24065 Lovere (BG);

- per quanto attiene l'Azienda Sanitaria Locale Vallecamonica-Sebino:
MAGAZZINO ECONOMALE – Ospedale di Vallecamonica, Via A Manzoni, 142 – 25040 Esine (BS);

fatta salva ogni ulteriore e diversa indicazione e nel rispetto degli orari di ricevimento merci indicati negli ordinativi medesimi.

Ciascuna Azienda Ospedaliera si riserva di non riconoscere come eseguite le consegne effettuate in luoghi diversi da quelli indicati.

Le consegne devono essere effettuate nel rispetto delle seguenti indicazioni:

franche di ogni rischio e spesa (Iva esclusa), con scaricamento a terra presso i luoghi sopra indicati, entro il termine di 8 (otto) giorni consecutivi dal ricevimento dell'ordine, salvo casi d'urgenza in cui le Ditte dovranno far fronte alle richieste con tempestività, mettendo a disposizione il materiale nel più breve tempo possibile, massimo 72 (settantadue) ore consecutive dal ricevimento dell'ordine. L'ordine potrà essere anticipato, in caso di urgenza, via telefono - in tal caso dovrà sempre far seguito il relativo ordine di fornitura firmato; ogni consegna di prodotti dovrà riportare i Lotti di produzione;

gli imballaggi dei beni forniti, conformi alla normativa vigente, dovranno consentire un perfetto stato di conservazione dei prodotti oggetto della presente fornitura. In particolare, i dispositivi CD-R ed i DVD-R, che dovranno essere confezionati in campane a 100 pezzi cadauna, dovranno essere protetti da esalazioni, calore, luce, umidità, urti ed eventuali altre azioni meccaniche. Gli imballaggi dovranno riportare all'esterno tutte le indicazioni previste dalla normativa vigente; in particolare dovranno riportare, in lingua italiana, in maniera evidente, le diciture e le avvertenze necessarie ad una corretta movimentazione e conservazione dei prodotti ivi contenuti, nonché le descrizioni riguardanti le caratteristiche e le modalità d'uso degli stessi. Imballo e confezioni dovranno essere "a perdere";

gli imballi che a giudizio delle Aziende Ospedaliere presentassero difetti, lacerazioni o qualsiasi traccia di manomissione, saranno rifiutati e la Ditta fornitrice dovrà provvedere alla loro immediata sostituzione. Le spese di imballaggio, di trasporto ed eventuali oneri connessi con le spedizioni sono a carico della Ditta aggiudicataria, la quale deve effettuare le consegne libere da ogni spesa;

la Ditta aggiudicataria assume a proprio carico la responsabilità della puntuale esecuzione della fornitura, anche in caso di scioperi o vertenze sindacali riguardanti il proprio personale, promuovendo tutte le iniziative atte ad evitare l'interruzione della fornitura;

per lo scarico del materiale il Fornitore non potrà avvalersi di personale delle Aziende Ospedaliere. Ogni operazione dovrà essere eseguita dal Fornitore ovvero dal corriere incaricato della consegna, previo accertamento dell'ubicazione dei locali e degli orari lavorativi del ricevente;

i documenti di trasporto o documenti equivalenti ai sensi del D.P.R. n. 472/96 devono obbligatoriamente indicare, oltre ai dati previsti dalla normativa vigente, quanto segue:

- Luogo di consegna della merce;
- Numero di riferimento ordine;
- Data dell'ordine.

In mancanza di tali dati, non si accettano reclami da parte del Fornitore qualora la merce venisse respinta.

E' tassativamente esclusa l'imposizione di minimi d'ordine. Gli ordini dovranno essere evasi indipendentemente dal quantitativo richiesto.

ART. 8 - CONTROLLO QUANTITATIVO E QUALITATIVO DELLE FORNITURE DEI PRODOTTI

Il controllo quantitativo sarà effettuato al momento di ogni consegna, in contraddittorio con il

Fornitore.

Agli effetti della fatturazione, la quantità sarà esclusivamente quella accertata presso i magazzini destinatari della fornitura, secondo quanto indicato sugli ordinativi d'acquisto e dovrà essere riconosciuta ad ogni effetto dal Fornitore.

Per quanto riguarda il controllo qualitativo della merce, resta inteso che la firma per ricevuta, rilasciata al momento della consegna, non impegnerà le Aziende Ospedaliere se non come accettazione della quantità ricevuta. Le Aziende Ospedaliere si riservano il diritto di verificare la corrispondenza qualitativa in sede di effettivo utilizzo della merce consegnata e di comunicare successivamente, in forma scritta, le proprie eventuali osservazioni e contestazioni.

L'accettazione delle merci da parte del personale incaricato non solleva pertanto la Ditta aggiudicataria dalle responsabilità per le proprie obbligazioni in relazione ai vizi apparenti od occulti riscontrati all'atto dell'utilizzo.

I prodotti che presenteranno difetti, discordanze o non rispondenti alle caratteristiche tecniche proprie dei prodotti con le specifiche tecniche dichiarate in sede di gara saranno tenuti a disposizione della Ditta fornitrice e restituiti anche se tolti dal loro imballaggio originario e la Ditta stessa dovrà provvedere alla loro sostituzione, entro 3 (tre) giorni consecutivi dalla comunicazione della contestazione, con materiale idoneo.

Le Aziende Ospedaliere non assumono in proprio alcuna responsabilità per il deperimento o la perdita della merce respinta ma non ritirata dalla Ditta aggiudicataria.

La percentuale di scarto su ogni singola fornitura di CD-R e dei DVD-R non deve superare il limite del 3%. Superato tale limite le Aziende Ospedaliere opereranno, in contraddittorio con il Fornitore, un controllo specifico sulla qualità dei dispositivi forniti. Qualora la qualità dei dispositivi non dovesse rientrare negli standard delle caratteristiche tecniche del contratto la Ditta fornitrice dovrà sostituire completamente il Lotto di fornitura in esame.

Il Fornitore, pertanto, deve garantire, attraverso apposito sistema, la completa tracciabilità dei Lotti di produzione dei dispositivi CD-R e DVD-R.

ART 9 – GARANZIA

I prodotti forniti dovranno essere coperti da garanzia contro eventuali difetti dei materiali o della fabbricazione degli stessi dalla data della loro effettiva consegna presso i magazzini delle Aziende Ospedaliere.

La garanzia dovrà comprendere la sostituzione gratuita dei prodotti difettosi.

La garanzia, inoltre, dovrà coprire anche i danni eventualmente causati alle apparecchiature dall'uso di prodotti con difetti di qualità.

Resta fermo l'obbligo del Fornitore di fornire, in relazione ai prodotti offerti, la garanzia per vizi e difetti (art. 1490 c.c.) e per mancanza di qualità promesse o essenziali all'uso cui la cosa è destinata (art. 1497 c.c.)

ART 10 - MODALITA' DI UTILIZZO DEI PRODOTTI

Il materiale che verrà consegnato dalla Ditta aggiudicataria sarà impiegato nel rispetto delle specificità e delle regole di utilizzo che lo contraddistinguono, nell'ambito delle esigenze operative dei Servizi destinatari della fornitura di ciascuna Azienda Sanitaria.

ART 11 - AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO

La Ditta aggiudicataria dovrà garantire la fornitura di eventuali aggiornamenti o nuove versioni dei dispositivi offerti.

Qualora durante il periodo di vigenza contrattuale l'aggiudicatario dovesse immettere sul mercato nuovi prodotti, aventi migliori caratteristiche di rendimento e funzionalità, in termini di efficacia ed efficienza, sarà suo obbligo darne comunicazione scritta alle Aziende Ospedaliere.

Sarà facoltà di queste ultime sostituire i prodotti aggiudicati con quelli di nuova introduzione o sostitutivi di quelli oggetto di fornitura, ferme restando le condizioni economiche contrattualmente pattuite, corrispondendo lo stesso prezzo offerto in sede di gara oppure rifiutarli nel caso in cui, a proprio insindacabile giudizio, li consideri non perfettamente rispondenti alle specifiche esigenze degli utilizzatori. In quest'ultimo caso la Ditta aggiudicataria è tenuta a fornire esattamente gli stessi prodotti oggetto di aggiudicazione per non risultare inadempiente e subire le relative conseguenze.

L'eventuale sostituzione avverrà a fronte di conferma scritta delle Aziende Ospedaliere, previa acquisizione della documentazione tecnica e del parere tecnico favorevole da parte dei Servizi aziendali istituzionalmente preposti di ciascuna Azienda Sanitaria.

Nel caso in cui il nuovo prodotto consentisse economie di gestione, dovrà essere concordata tra le parti una congrua riduzione del prezzo di aggiudicazione.

Non saranno presi in considerazione aumenti dei prezzi di aggiudicazione.

ART 12 – FATTURAZIONI, TERMINI DI PAGAMENTO, INTERESSI MORATORI E TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Per l'espletamento della fornitura con le modalità indicate nel presente Capitolato nonché secondo le modalità e condizioni particolari proposte dalla Ditta aggiudicataria, le Aziende Ospedaliere corrisponderanno esclusivamente i corrispettivi pattuiti in sede di aggiudicazione, con esclusione di qualsiasi compenso aggiuntivo.

I corrispettivi contrattuali dovuti al Fornitore si riferiscono alle forniture prestate a regola d'arte e nel pieno e corretto adempimento delle prescrizioni contrattuali ed il loro pagamento avverrà a fronte dell'emissione di fatture in conformità alla normativa vigente.

Le fatture dovranno essere emesse a seguito dell'evasione degli ordinativi d'acquisto. I quantitativi di merce ammessi al pagamento saranno quelli accertati all'atto delle singole consegne presso i magazzini delle Aziende Ospedaliere.

Secondo quanto disposto da Regione Lombardia (riferimento D.G.R. n. 937/2010, allegato n. 2 e successive indicazioni operative) si precisa che i pagamenti delle fatture saranno effettuati entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento delle medesime e secondo le modalità disciplinate dall'art. 5 del presente Capitolato.

A tal fine farà fede esclusivamente il timbro di arrivo apposto dagli Uffici competenti delle Aziende Ospedaliere e precisamente:

- per quanto attiene l'Azienda Ospedaliera Carlo Poma di Mantova:
esclusivamente tramite posta certificata all'Ufficio Protocollo del Presidio Ospedaliero di Mantova, Strada Lago Paiolo, 10 – 46100 Mantova, al seguente indirizzo di posta certificata: protocollogenerale@pec.aopoma.it;
- per quanto attiene l'Azienda Ospedaliera Papa Giovanni XXIII di Bergamo:
esclusivamente presso l'Ufficio Protocollo sito in Piazza OMS, 1 – 24127 Bergamo e/o all'indirizzo pec: approvvigionamenti@pec.hpg23.it;
- per quanto attiene l'Azienda Ospedaliera Spedali Civili di Brescia:
esclusivamente presso l'Azienda Ospedaliera Spedali Civili di Brescia, Piazzale Spedali Civili, 1 – 25123 Brescia;
- per quanto attiene l'Azienda Ospedaliera Mellino Mellini di Chiari (BS):

esclusivamente presso l'Ufficio Protocollo, Viale Mazzini, 4 -25032 Chiari;

- per quanto attiene l'Azienda Ospedaliera Istituti Ospitalieri di Cremona:
esclusivamente presso l'U.O. Economico-Finanziaria, Viale Concordia,1 – 26100 Cremona e se inviate a mezzo e-mail a : ragioneria@ospedalecremona.it;
- per quanto attiene l'Azienda Ospedaliera della Provincia di Lodi:
esclusivamente presso l'Ufficio Protocollo, Via Fissiraga, 15 – 26900 Lodi e/o all'indirizzo pec: ragioneria@pec.aolodi.it e/o all'indirizzo e-mail: ragioneria.fatture@aolodi.it;
- per quanto attiene l'Azienda Ospedaliera Bolognini di Seriate (BG):
esclusivamente presso l'U.O. Affarini Generali e Legali - Ufficio Protocollo, Via Paderno, 21 – 24068 Seriate (BG);
- per quanto attiene l'Azienda Sanitaria Locale Vallecamonica-Sebino:
esclusivamente presso l'Area Gestione Risorse Materiali, Via Nissolina, 2 – 25043 Breno (BS)

Laddove la liquidazione della fattura non fosse possibile per errori concernenti dati indicati dal Fornitore, il termine per il pagamento si interrompe e decorre nuovamente dal giorno di arrivo presso le Aziende Ospedaliere della nota di accredito.

A tal fine farà fede esclusivamente la data della posta certificata pervenuta agli Uffici competenti delle Aziende Ospedaliere sopra citate.

In caso di ritardo nei pagamenti verrà applicato, su richiesta della Ditta fornitrice, quanto previsto dall'art. 5 del D. Lgs. 231 del 9 ottobre 2002.

Qualora il soggetto aggiudicatario sia un Raggruppamento Temporaneo di Imprese o Consorzio, i pagamenti spettanti al Raggruppamento saranno effettuati unitariamente all'Impresa mandataria o capogruppo e non distintamente a ciascuna Impresa raggruppata.

La Ditta aggiudicataria assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii..

L'Appaltatore si impegna, altresì, a dare immediata comunicazione alla Stazione appaltante ed alle Prefetture-Ufficio territoriale del Governo delle Province di Mantova, Bergamo, Brescia, Cremona e Lodi della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

La Ditta aggiudicataria dovrà comunicare ai seguenti indirizzi:

- per quanto attiene l'Azienda Ospedaliera Carlo Poma di Mantova:
(ragioneria@pec.aopoma.it; fiorenza.morganti@aopoma.it; fax 0376/464676);
- per quanto attiene l'Azienda Ospedaliera Papa Giovanni XXIII di Bergamo:
segrisecon@hpg23.it e fax 035/2674853;
- per quanto attiene l'Azienda Ospedaliera Spedali Civili di Brescia:
bilancio.risorse@spedalicivili.brescia.it;
- per quanto attiene l'Azienda Ospedaliera Mellino Mellini di Chiari (BS):
resp_agref@aochiari.it fax 030/7102739;
- per quanto attiene l'Azienda Ospedaliera Istituti Ospitalieri di Cremona:
ragioneria@ospedale.cremona.it fax 0372/405578;
- per quanto attiene l'Azienda Ospedaliera della Provincia di Lodi:
ragioneria@pec.aolodi.it e/o all'indirizzo e-mail: ragioneria.fatture@aolodi.it;

- per quanto attiene l'Azienda Ospedaliera Bolognini di Seriate (BG):
ragioneria@pec.bolognini.bg.it;
- per quanto attiene l'Azienda Sanitaria Locale Vallecamonica-Sebino:
fornitori@aslvallecamonica.sebino.it tel. 0364/329326/399;

gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati ai pagamenti riferiti alla presente fornitura esclusivamente nei seguenti casi:

- qualora non abbia avuto in precedenza rapporti commerciali con le Aziende Ospedaliere;
- qualora abbia identificato per la presente fornitura un conto specifico diverso da quello in precedenza comunicato ai sensi dell'art. 3, comma 7 della L. 136/2010.

Si ricorda che in ottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 la Ditta aggiudicataria dovrà produrre copia dei contratti sottoscritti con gli eventuali subcontraenti della filiera delle Imprese a qualsiasi titolo interessate ai Servizi ed alle forniture oggetto del presente appalto, in applicazione di quanto stabilito dall'art. 3, comma 9, della L. n. 136/2010. La comunicazione può anche avvenire per estratto mediante l'invio della singola clausola di tracciabilità ed idonea evidenza dell'avvenuta sottoscrizione. E' altresì ammesso l'invio di dichiarazioni sostitutive sottoscritte, secondo le formalità di legge, con le quali le parti danno atto, descrivendoli, dell'avvenuta assunzione degli obblighi di tracciabilità (per la definizione di "filiera delle imprese" e "subcontratti" si rimanda alla determinazione n. 4 del 7.7.2011 dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, consultabile sul sito <http://www.autoritalavoripubblici.it>). Regione Lombardia, con Deliberazione di Giunta n. VIII/010936 del 30 dicembre 2009 ha incaricato Finlombarda SpA di procedere al pagamento diretto dei Fornitori di beni e servizi. Il Fornitore pertanto riceverà il pagamento delle proprie fatture direttamente dalla Società Finlombarda SpA.

ART 13 - DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO

A garanzia delle assunte obbligazioni e della regolarità dell'esecuzione del contratto la Ditta aggiudicataria dovrà costituire, presso ciascuna delle Aziende Ospedaliere interessate, secondo quanto stabilito dall'art. 113 del D. Lgs. 163/2006, entro il termine indicato dalle Aziende Ospedaliere, una cauzione pari al 10% (diecipercento) dell'ammontare complessivo della fornitura, Iva esclusa.

La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento, fatta salva ogni azione per eventuale maggior danno.

L'importo della garanzia fideiussoria come sopra determinato è aumentato di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% nel caso in cui il ribasso d'asta sia superiore al 10% della medesima, mentre l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%, ove il ribasso rispetto alla base d'asta sia superiore al 20% della medesima.

La garanzia deve essere costituita, a scelta dalla Ditta aggiudicataria, mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa e deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta delle Aziende Ospedaliere. La fidejussione o la polizza dovrà avere una scadenza posteriore di almeno 12 (dodici) mesi rispetto a quella fissata per la scadenza contrattuale.

Tale garanzia opera per tutta la durata del contratto e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal contratto di fornitura oggetto del presente Capitolato. Ai fini dell'applicazione dell'art. 113, comma 3, del D. Lgs. 163/2006, la garanzia fideiussoria, salvo diversa comunicazione delle Aziende Ospedaliere, deve intendersi automaticamente svincolata del 26,67,00% alla conclusione di ciascun anno di fornitura. Tale disposizione sostituisce lo stato di

avanzamento lavori.

L'ammontare residuo del 20% resterà vincolato fino alla data di scadenza della garanzia stessa e sarà svincolato, previa deduzione di eventuali crediti delle Aziende Ospedaliere verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali e decorsi detti termini.

Tale ammontare residuo non potrà essere svincolato finché:

- Non siano state definite le eventuali controversie;
- Non sia stata liquidata l'ultima fattura;
- Non siano state definite tutte le ragioni di debito o di credito ed ogni altra eventuale pendenza.

In ogni caso, il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta da parte delle Aziende Ospedaliere.

La cauzione provvisoria sarà svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione dei contratti e, comunque, non prima della costituzione delle cauzioni definitive.

La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria.

In caso di proroga/rinnovo della fornitura oltre i termini contrattuali, la garanzia dovrà essere rinnovata, alle stesse condizioni previste nel presente articolo, per un periodo non inferiore alla proroga/rinnovo.

Nessun interesse è dovuto sulle somme costituenti i depositi cauzionali.

Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi, per l'effetto di applicazioni di penali o per qualsiasi altra causa, la Ditta fornitrice dovrà provvedere al reintegro entro il termine tassativo di 20 (venti) giorni consecutivi dal ricevimento della relativa richiesta da parte delle Aziende Ospedaliere. È fatto salvo l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.

È facoltà delle Aziende Ospedaliere incamerare, in tutto od in parte, la garanzia definitiva per inosservanza degli obblighi contrattuali, per eventuali risarcimenti o penalità debitamente contestati, senza obbligo di preventiva azione giudiziaria.

L'importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici ai quali venga rilasciata la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme della serie UNI CEI EN 45000, della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000 e della serie UNI CEI ISO 9000.

Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico segnala il possesso del requisito e lo documenta allegando copia della relativa attestazione.

ART 14 – INADEMPIENZE E PENALI

Fermo restando quanto previsto al successivo articolo 15 "RISOLUZIONE E RECESSO", nei casi di inadempienza degli obblighi contrattuali verranno applicate alla Ditta fornitrice penali variabili in funzione dell'importanza della violazione, del danno arrecato, del pregiudizio al normale funzionamento dell'attività, delle conseguenze del disservizio e del ripetersi delle inadempienze e violazioni.

L'importo delle penali, il cui valore sarà determinato di volta in volta in funzione dell'entità dell'inadempienza accertata, non potrà superare gli importi massimi di seguito riportati:

1. ritardi nella consegna o nella sostituzione dei prodotti oggetto della fornitura: applicazione di una penale pari al 3% del valore dell'ordinativo di acquisto per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini previsti dagli artt. 7 e 8 del presente Capitolato;
2. per ogni giorno lavorativo di ritardo rispetto ai termini stabiliti per la consegna urgente e per la sostituzione dei prodotti non accettati: applicazione di una penale pari al 4% del corrispettivo della fornitura oggetto di ritardo/inadempimento;
3. esecuzione parziale: applicazione di una penale pari al 10% del valore della prestazione non eseguita nei termini contrattuali;
4. prodotti viziati o mancanza di qualità promesse: applicazione di una penale pari al 10% del valore della prestazione non correttamente eseguita;

5. violazione e/o inadempimento degli obblighi contrattuali previsti nel presente Capitolato, non eliminati a seguito di contestazione scritta delle Aziende Ospedaliere: applicazione di una penale fino ad un massimo di € 2.000,00;
6. violazione del Codice Etico degli Appalti Regionali. In tal caso le Aziende Ospedaliere si riservano di applicare, in esito ad apposito procedimento di verifica, una penale dall'1% al 5% del valore complessivo del contratto in relazione all'entità della violazione medesima e delle sue conseguenze..

Gli inadempimenti che possono dar luogo all'applicazione delle penali vengono contestati per iscritto al Fornitore, il quale deve comunicare per iscritto le proprie controdeduzioni entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni dalla contestazione stessa.

Qualora le controdeduzioni non vengano accolte dalle Aziende Ospedaliere o vengano presentate fuori dai termini previsti, sono applicate al Fornitore le penali, come sopra previste.

In ogni caso trova applicazione la normativa vigente di cui all'art. 298 del DPR 5 ottobre 2010, n. 207, relativamente all'entità complessiva delle penali.

L'applicazione delle penali sopra indicate avrà luogo mediante prelievo dal deposito cauzionale ovvero in via diretta mediante compensazione con eventuali crediti dell'Aggiudicatario.

Le Azienda Ospedaliere potranno procedere all'acquisto del prodotto non consegnato e/o sostituito nei termini contrattuali al secondo aggiudicatario, ove presente, o mediante ricorso sul libero mercato con conseguente addebito all'Impresa dell'eventuale differenza di prezzo.

È in ogni caso fatta salva la facoltà di chiedere il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito nonché la risoluzione del rapporto ai sensi del successivo art. 15.

ART. 15 – RISOLUZIONE E RECESSO

In caso di inadempimento, la risoluzione del contratto è regolata dalle disposizioni del codice civile. Le Aziende Ospedaliere potranno risolvere il contratto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., nei seguenti casi:

- a) in caso di ritardo nella consegna o nella sostituzione dei prodotti prolungato per più di 8 giorni rispetto ai termini di consegna di cui all'art. 7 del presente Capitolato e per più di 3 giorni rispetto ai termini di sostituzione di cui all'art. 8 del presente Capitolato;
- b) reiterati inadempimenti imputabili al Fornitore, comprovati da almeno 3 documenti di contestazione ufficiale per anno di fornitura;
- c) in caso di mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 20 (venti) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte delle Aziende Ospedaliere, ai sensi dell'art. 14 del presente Capitolato;
- d) in caso di mancata proroga della validità della cauzione entro il termine di 20 (venti) giorni dal ricevimento della relativa richiesta in caso di rinnovo o proroga del contratto;
- e) in caso di cessione dell'Impresa, di cessazione di attività, di concordato preventivo, di fallimento, di stati di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'Aggiudicatario;
- f) allorché si manifesti qualunque altra forma di incapacità giuridica che ostacoli l'esecuzione del contratto d'appalto;
- g) allorché sia stata pronunciata una sentenza definitiva per un reato che riguardi il comportamento professionale del Fornitore;
- h) in caso di accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore nel corso della procedura di gara ovvero nel caso in cui vengano meno i requisiti minimi richiesti per la regolare esecuzione del contratto;
- i) qualora, nel corso della validità del contratto, tramite la competente Prefettura, fossero accertati tentativi di infiltrazione mafiosa, ai sensi dell'art. 11, commi 2 e 36 del DPR n. 252/1998. A tale scopo, durante il periodo di validità del contratto, l'Impresa è obbligata a comunicare alle Aziende Ospedaliere le variazioni intervenute nel proprio assetto istituzionale

- (fusioni e/o trasformazioni, variazioni di soci o componenti l'organo di amministrazione);
- j) in caso di cessione in subappalto non autorizzata, ai sensi dell'art. 16 del presente Capitolato;
 - k) in caso di cessione del contratto, ai sensi dell'art. 17 del presente Capitolato;
 - l) in caso di inosservanza delle norme di legge, in materia di lavoro e previdenza, prevenzioni, infortuni e sicurezza;
 - m) in caso di mancata copertura di garanzia durante tutta la vigenza del contratto, ai sensi dell'art. 9 del presente Capitolato;
 - n) in caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii.;
 - o) in caso di grave violazione del Codice Etico Comportamentale delle Aziende Ospedaliere e/o del Codice degli Appalti Regionali.

Le Aziende Ospedaliere hanno inoltre facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell'art. 1453 c.c., previa diffida scritta ad adempiere entro il termine di 15 giorni, decorso inutilmente il quale il contratto si intende risolto di diritto, nei seguenti casi:

- a) il Fornitore non esegua la fornitura in modo strettamente conforme alle disposizioni del presente Capitolato. In particolare si richiamano i termini di cui agli artt. 7 e 8 del presente Capitolato;
- b) il Fornitore non si conformi entro un termine ragionevole all'ingiunzione delle Aziende Ospedaliere di porre rimedio a negligenze o inadempienze contrattuali che compromettano gravemente la corretta esecuzione del contratto di appalto nei termini prescritti;
- c) il Fornitore si renda colpevole di frode e/o grave negligenza e di mancato rispetto degli obblighi e delle condizioni previste nel contratto, dopo l'applicazione delle penalità;
- d) il Fornitore sospenda l'esecuzione del contratto, per motivi imputabili al Fornitore medesimo.

In caso di risoluzione del contratto per una delle cause sopra indicate, le Aziende Ospedaliere incamereranno a titolo di penale e di indennizzo l'intera cauzione definitiva prestata dal Fornitore, salvo il risarcimento del maggior danno, nessuno escluso, per l'affidamento a terzi della fornitura. In caso di risoluzione del contratto, le Aziende Ospedaliere affideranno ad altra Ditta la fornitura. In tale caso le Aziende Ospedaliere hanno facoltà di utilizzare la graduatoria derivante dalla procedura di gara relativa al presente Capitolato.

Nessun indennizzo è dovuto al Fornitore aggiudicatario inadempiente.

Le Aziende Ospedaliere si riservano la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto, ai sensi dell'art. 1373 c.c., in qualsiasi momento lo ritenesse opportuno, con semplice preavviso, da notificarsi al Fornitore con Raccomandata AR almeno 30 giorni consecutivi prima, nei seguenti casi:

- a) in conseguenza di eventi discendenti da modificazioni istituzionali dell'assetto aziendale nonché da eventuali cambiamenti intervenuti nell'ambito delle attività di diagnostica e cura;
- b) qualora, nel corso della validità del contratto, il sistema di convenzioni per l'acquisto di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni (CONSIP e/o Agenzia Regionale Centrale Acquisti) provvedesse alla stipula di convenzioni per la fornitura di prodotti analoghi a quelli oggetto del presente Capitolato a condizioni economiche inferiori e l'Impresa aggiudicataria non fosse in grado di praticare almeno tali condizioni.

Nei suddetti casi di recesso, il Fornitore non avrà nulla da pretendere se non il pagamento delle forniture effettuate, purché regolari, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali pattuite, rinunciando espressamente a qualsiasi eventuale ed ulteriore pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo o rimborso delle spese.

ART 16 – SUBAPPALTO

Fatto salvo quanto previsto in materia di subappalto dall'art. 118 del D. Lgs. n. 163/2006, il subappalto non autorizzato costituisce causa di risoluzione contrattuale.

Le Imprese offerenti che intendono ricorrere al subappalto devono indicare in offerta le parti dell'appalto che intendono subappaltare nella misura non superiore al 30% dell'importo complessivo del singolo contratto.

Si precisa che:

per la definizione di subappalto ci si rifà a quanto stabilito dal comma 11 dell'art. 118 del D. Lgs. n. 163/2006;

il subappalto non comporta alcuna variazione degli obblighi dell'aggiudicatario che resta unico responsabile nei confronti delle Aziende Ospedaliere anche per le prestazioni subappaltate;

l'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può costituire oggetto di ulteriore subappalto;

l'Aggiudicatario dovrà praticare per le prestazioni affidate in subappalto le medesime condizioni economiche risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20%.

Il subappalto è comunque soggetto, successivamente all'avvenuta aggiudicazione e previa richiesta dell'Aggiudicatario, alla preventiva autorizzazione delle Aziende Ospedaliere. A tal fine:

- il Concorrente all'atto dell'offerta deve avere indicato le attività e/o i servizi che intende subappaltare;
- l'Aggiudicatario dovrà depositare, insieme alla richiesta di autorizzazione al subappalto, la seguente documentazione:
 1. Dichiarazione compilata dal Subappaltatore di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione dalle gare resa utilizzando il modulo "Dichiarazione Amministrativa Unica" allegato al Disciplinare di Gara;
 2. Modello GAP compilato dal Subappaltatore nelle parti di competenza (in caso di subappalto il cui importo sia superiore a € 51.645,69, Iva esclusa);
 3. Contratto di subappalto.

Il contratto di subappalto, nel caso in cui venga autorizzato dalle Aziende Ospedaliere, dovrà prevedere espressamente i seguenti elementi essenziali:

- a) L'impegno per l'Impresa aggiudicataria a praticare, per la parte di fornitura o di servizio affidata in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione con ribasso non superiore al 20%;
- b) L'impegno per l'Impresa aggiudicataria a depositare presso le Aziende Ospedaliere il contratto di subappalto almeno 20 (venti) giorni prima della data di effettivo inizio del servizio o fornitura;
- c) L'obbligo del Subappaltatore ad osservare integralmente nei confronti dei propri dipendenti il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori;
- d) L'obbligo a carico dell'Impresa aggiudicataria di trasmettere alla Aziende Ospedaliere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa corrisposti al subappaltatore;
- e) La responsabilità solidale dell'Impresa aggiudicataria dell'osservanza delle norme anzidette da parte del Subappaltatore nei confronti dei suoi dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;
- f) L'impegno dell'Impresa aggiudicataria ad allegare alla copia autentica del contratto di subappalto la Dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 del codice civile con l'Impresa affidataria del subappalto;
- g) La seguente clausola: "L'esecuzione della fornitura o servizio affidato in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto";
- h) L'impegno del Subappaltatore a rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13/8/2010, n.136 ss.mm.ii..

Si precisa che anche in caso di subappalto, gli oneri relativi alla sicurezza non dovranno essere sottoposti a riduzione e dovranno essere evidenziati separatamente nel relativo contratto stipulato tra la Ditta aggiudicataria e la Ditta subappaltatrice.

È inoltre fatto obbligo all'Aggiudicatario, ai sensi dell'art. 118, comma 3, del D. Lgs. n. 163/2006, di trasmettere alle Aziende Ospedaliere, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposti al subappaltatore con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l'Aggiudicatario non trasmetta le fatture quietanzate del Subappaltatore entro il predetto termine, le Aziende Ospedaliere sospenderanno il successivo pagamento a favore dell'Aggiudicatario.

ART 17 – CESSIONE DEL CONTRATTO

È fatto divieto alla Ditta aggiudicataria cedere, in tutto o in parte, a qualsiasi titolo, il contratto di fornitura oggetto del presente Capitolato, salvo quanto previsto dall'art.116 del D. Lgs. n. 163/2006.

ART 18 – CESSIONE DEL CREDITI

È consentita esclusivamente la cessione totale del credito.

La cessione del credito deve essere conforme alle condizioni contrattuali contenute nel presente Capitolato.

Non sono cedibili le fatture oggetto di contestazione.

La cessione del credito non è efficace senza espressa autorizzazione delle Aziende Ospedaliere. In caso di cessione dei crediti, il creditore deve notificare alle Aziende Ospedaliere copia legale degli atti di cessione.

Le Aziende Ospedaliere non possono essere chiamate a rispondere di pagamenti effettuati prima della notifica predetta.

Nel rispetto di quanto stabilito dalla Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii. si precisa che i cessionari di crediti sono tenuti ad indicare il Codice Identificativo di Gara (CIG) e ad anticipare i pagamenti dell'appaltatore mediante bonifico bancario o postale su conti correnti dedicati. La normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari si applica anche ai movimenti finanziari relativi ai crediti ceduti, quindi ai movimenti tra Amministrazione Aggiudicatrice e Cessionario, il quale deve conseguentemente segnalare alla stazione appaltante il conto corrente dedicato.

ART 19 – INTERVENTO SOSTITUTIVO DELLA STAZIONE APPALTANTE IN CASO DI INADEMPIENZA RETRIBUTIVA E CONTRIBUTIVA DELL'ESECUTORE E DEL SUB APPALTATORE

L'esecutore, il subappaltatore ed i soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'articolo 118, comma 8, ultimo periodo, del codice devono osservare le norme e prescrizioni dei **contratti** collettivi nazionali e di zona stipulati tra le parti sociali firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente più rappresentative, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori.

In caso di acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione dei contratti, le Aziende Ospedaliere trattengono dai certificati di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il D.U.R.C. è disposto dalle Aziende Ospedaliere direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'articolo 118, comma 8, ultimo periodo, del codice, impiegato nell'esecuzione dei contratti, le Aziende Ospedaliere, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 207/2010, inviteranno per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'esecutore, a provvedervi entro i successivi 15 giorni. Decorso inutilmente il suddetto termine e ove non sia contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine assegnato, le Aziende Ospedaliere potranno pagare anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'esecutore del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nei casi in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi degli artt. 37 comma 11 e 118 comma 3 del Codice degli Appalti.

I RR.UU.PP. (Responsabile del Procedimento) delle Aziende Ospedaliere dovranno provare i pagamenti effettuati a mezzo di quietanze sottoscritte dai soggetti interessati.

Nel caso in cui l'imprenditore inadempiente dovesse formulare formale contestazione nei termini previsti, i Responsabili dei Procedimenti delle Aziende Ospedaliere dovranno inoltrare le richieste e le contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.

ART. 20 – VICENDE SOGGETTIVE DELL'AGGIUDICATARIO

La cessione di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi all'aggiudicatario non hanno effetti nei confronti delle Aziende Ospedaliere sino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia:

proceduto alle comunicazioni previste dall'art. 1 del D.P.C.M. 11/05/1991, n. 187;

documentato il possesso dei medesimi requisiti di qualificazione richiesti al soggetto aggiudicatario.

L'eventuale cessione totale o parziale del contratto, non autorizzata, fa sorgere in capo alle Aziende Ospedaliere il diritto alla risoluzione dello stesso con conseguente incameramento della cauzione definitiva, fatto salvo il risarcimento danni e delle spese sostenute.

ART 21 – REVISIONE PREZZI

I prezzi di aggiudicazione rimarranno fissi per i primi 12 (dodici) mesi di fornitura.

La revisione può essere richiesta dalla Ditta aggiudicataria solo decorso il primo anno di fornitura; la richiesta sarà valutata a seguito di apposita istruttoria da effettuarsi con riferimento alle rilevazioni di cui all'art. 7, comma 4, lett. c) del D. Lgs. 163/2006. In assenza di tali rilevazioni, la revisione sarà calcolata con l'applicazione dell'indice ISTAT FOI Nazionale Generale (indice dei "prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati" pubblicato sul Bollettino mensile dell'Istituto Centrale di Statistica) dei prezzi al consumo medio dell'anno, riferito al mese precedente della scadenza annuale del contratto.

La richiesta di revisione, corredata della documentazione giustificativa dell'aumento, dovrà essere inoltrata:

- per quanto attiene l'Azienda Ospedaliera Carlo Poma di Mantova:
alla Struttura Funzione Acquisti, Strada Lago Paiolo, 10 – 46100 Mantova;
- per quanto attiene l'Azienda Ospedaliera Papa Giovanni XXIII di Bergamo :
all'U.S.C. Approvvigionamenti, Piazza OMS, 1 – 24127 Bergamo;
- per quanto attiene l'Azienda Ospedaliera Spedali Civili di Brescia:
al Servizio Approvvigionamenti, Piazzale Spedali Civili, 1 – 25123 Brescia;

- per quanto attiene l'Azienda Ospedaliera Mellino Mellini di Chiari (BS) :
al Settore Gare, Beni e Servizi, Viale Mazzini, 4 -25032 Chiari;
- per quanto attiene l'Azienda Ospedaliera Istituti Ospitalieri di Cremona:
all'A.O. Provveditorato Economato, Viale Concordia,1 – 26100 Cremona;
- per quanto attiene l'Azienda Ospedaliera della Provincia di Lodi :
all'U.O. Approvvigionamenti ed Economato, Piazza Ospitale, 10 – 26900 Lodi;
- per quanto attiene l'Azienda Ospedaliera Bolognini di Seriate (BG):
all'U.O.C. Approvvigionamenti, Via Paderno, 21 – 24068 Seriate (BG);
- per quanto attiene l'Azienda Sanitaria Locale Vallecamonica-Sebino
all'Area Gestione Risorse Materiali, Via Nissolina, 2 – 25043 Breno (BS)

entro 60 giorni dalla scadenza annuale del contratto.

ART 22 – CONVENZIONI AL SENSI DELL'ART 26 DELLA LEGGE N 488/1999 E DELL'ART 1, COMMA 455 DELLA LEGGE N 296/2006

Qualora nel corso della vigenza del presente contratto venisse attivata apposita convenzione da parte di Consip SpA e/o dall'Agenzia Regionale Centrale Acquisti, comprendente uno o più prodotti oggetto del presente Capitolato, l'Azienda Carlo Poma di Mantova, procederà, in caso di prezzi superiori a tali convenzioni, ad apposito negoziato al fine di aggiornare le condizioni economiche di fornitura. In caso di mancato adeguamento, le Aziende Ospedaliere si riservano la facoltà di recedere unilateralmente dai contratti di fornitura.

ART 23 – NORME DI SICUREZZA

L'aggiudicatario, il subappaltatore, i soggetti titolari di subappalti e cottimi dovranno eseguire le attività contrattuali nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro (D. Lgs. 81/08) e mediante operatori in regola con le assunzioni a norma delle vigenti leggi e regolarmente iscritti presso l'INAIL e l'INPS (o equivalenti casse assicurative e previdenziali) assumendosi tutte le responsabilità dell'adempimento delle vigenti norme igieniche ed infortunistiche, esonerando le Aziende Ospedaliere da ogni responsabilità in merito, sia di origine contrattuale che extracontrattuale.

Il Fornitore deve, pertanto, osservare e fare osservare ai propri dipendenti, nonché a terzi presenti sui luoghi nei quali si erogano le prestazioni, tutte le norme di cui sopra ed adottare tutti quei provvedimenti ritenuti necessari ed opportuni per garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro dei propri dipendenti, senza con ciò creare danno o disturbo alle attività/proprietà delle Aziende Ospedaliere.

Il Fornitore, a titolo meramente esemplificativo, è obbligato a:

- osservare tutti gli oneri inerenti alla previdenza ed assistenza, assicurazioni sociali (ivi compresa quella sugli infortuni) derivanti dalle disposizioni di legge e regolamenti in vigore;
- assicurare al proprio personale una retribuzione non inferiore a quanto stabilito dalle norme contrattuali a carattere collettivo in vigore, con rimando al CCNL di appartenenza ed alla zona di riferimento;
- eseguire le prestazioni oggetto del contratto servendosi esclusivamente di personale qualificato ed idoneo al lavoro da svolgere;

ottemperare a tutte le disposizioni vigenti in materia di Sicurezza ed Igiene sul Lavoro ed alle normative ambientali applicabili alla realtà delle Aziende Ospedaliere;
formare ed informare in materia di sicurezza sul lavoro il proprio personale;
fornire al proprio personale idoneo cartellino di riconoscimento corredato di fotografia e contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro nonché la data di assunzione ed in caso di subappalto la relativa autorizzazione (art. 18, comma 1, lett. u) D.Lgs. 81/2008 e art. 5 L. 136/2010);
fornire al proprio personale macchine, attrezzature ed opere provvisorie conformi alla normativa vigente;
munire il proprio personale di idonei dispositivi di protezione individuale;
cooperare a ridurre i rischi da interferenza;

Ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008, si precisa che, eseguite le necessarie valutazioni, la tipologia della fornitura oggetto del presente Capitolato non determina oneri della sicurezza relativi ai rischi da interferenze.

Il Fornitore deve prendere visione delle disposizioni relative alle informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti delle Aziende Ospedaliere e le misure di prevenzione ed emergenza adottate ai sensi dell'art. 26, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 81/08. Tali informazioni sono disponibili, relativamente all'Azienda Ospedaliera Carlo Poma di Mantova, sul sito www.aopoma.it (Direzione generale → Servizio Prevenzione e Protezione) e relativamente all'Azienda Ospedaliera Istituti Ospitalieri di Cremona, sul sito www.ospedale.cremona.it – sezione Bandi di Gara.

Per quanto concerne possibili interferenze relative alla condivisione delle reti stradali ospedaliere il Fornitore dovrà tenere conto altresì, della specifica viabilità interna e delle norme del codice della strada.

Ai sensi dell'art. 26, comma 2, del D. Lgs. n. 81/2008 viene allegato al presente Capitolato, ai fini della promozione della cooperazione e del coordinamento, il documento DUVRI dell'Azienda Ospedaliera della Provincia di Lodi indicante le misure atte ad eliminare/ridurre i rischi da interferenza e le informazioni relative all'emergenza (Allegato B).

Ad aggiudicazione avvenuta, le Aziende Ospedaliere provvederanno, autonomamente, a trasmettere alla Ditta aggiudicataria, ove presente, il proprio Documento Unico di Valutazione dei Rischi (DUVRI), indicante le misure atte ad eliminare/ridurre i rischi da interferenza e le informazioni relative all'emergenza. Tale documento sarà allegato al contratto di fornitura.

In tale documento non sono indicati i rischi generici propri dell'attività del Fornitore, in quanto trattasi di rischi per i quali vi è l'obbligo del Fornitore medesimo di redigere un apposito documento di valutazione e di provvedere all'attuazione delle misure necessarie per eliminare o ridurre al minimo tali rischi.

Qualora nei rischi specifici relativi all'attività del Fornitore dovessero essere presenti o prevedibili rischi interferenziali in aggiunta a quelli derivanti dalle attività delle Aziende Ospedaliere od indicati nel Documento DUVRI, il Fornitore è tenuto a comunicarli ed a collaborare al completamento del DUVRI, entro 30 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione definitiva e, comunque, prima dell'inizio delle attività oggetto dell'appalto.

Analogamente, qualora emergessero rischi aggiuntivi rispetto a quelli indicati per il mutamento delle condizioni iniziali, la parte originante il rischio è tenuta a collaborare per l'aggiornamento del DUVRI.

ART. 24 – CONTROVERSIE, FORO COMPETENTE

I contratti di fornitura oggetto del presente Capitolato non conterranno la clausola compromissoria. Le eventuali controversie saranno devolute al giudice ordinario competente.

Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e le Aziende Ospedaliere, sarà competente:

- il Foro di Bergamo relativamente all'Azienda Ospedaliera Papa Giovanni XXIII di Bergamo ed all'Azienda Ospedaliera Bolognini di Seriate (BG);
- il Foro di Brescia relativamente all'Azienda Ospedaliera Spedali Civili di Brescia, all'Azienda Ospedaliera Mellino Mellini di Chiari (BS) ed all'Azienda Sanitaria Locale Vallecamonica Sebino;
- il Foro di Cremona relativamente all'Azienda Ospedaliera Istituti Ospitalieri di Cremona;
- il Foro di Lodi relativamente all'Azienda Ospedaliera della Provincia di Lodi.

Nelle more di un eventuale giudizio, il Fornitore non potrà sospendere la fornitura. In caso contrario le Aziende Ospedaliere hanno facoltà di rivalersi, senza formalità alcuna, sulla cauzione prestata o sull'importo delle fatture emesse ed in attesa di liquidazione, fatta salva la possibilità di rivalersi per gli eventuali ulteriori danni subiti.

In caso di forme collettive d'acquisto, di cui all'art. 3 del presente Capitolato, detta competenza è assegnata in via esclusiva al Foro del luogo ove ha sede l'Azienda Sanitaria interessata.

ART 25 - CODICE ETICO

Con DGR n. IX/1644 del 4/5/2011, successivamente aggiornata con D.G.R. n. IX/1979 del 6 luglio 2011, è stato approvato il Codice Etico degli Appalti Regionali che regola i comportamenti delle Amministrazioni aggiudicatrici, dei Concorrenti e Aggiudicatari degli appalti di lavori, servizi e forniture indetti da Regione Lombardia e dagli Enti e Società del Sistema Regionale di cui all'Allegato A) L.R. n. 30/2006. Il suddetto Codice Etico costituisce parte integrante e sostanziale del presente Capitolato (Allegato C).

In ottemperanza alle linee guida regionali contenute nella D.G.R. N. VIII/3776 del 13/12/2006, le Aziende Ospedaliere hanno altresì adottato un proprio Codice Etico Comportamentale, nel quale vengono definiti principi, regole e valori ai quali devono uniformarsi i comportamenti dei soggetti che con esse interagiscono.

Gli operatori economici che intendono partecipare alla presente procedura devono dichiarare di aver preso visione del Codice Etico degli Appalti Regionali e del Codice Etico Comportamentale di ciascuna Azienda Sanitaria pubblicati sui siti Aziendali:

- per quanto attiene l'Azienda Ospedaliera Carlo Poma di Mantova:
www.aopoma.gov.it (Direzione Generale → Qualità Accreditamento e Appropriatelyzza);
- per quanto attiene l'Azienda Ospedaliera Papa Giovanni XXIII di Bergamo:
www.hpg23.it;
- per quanto attiene l'Azienda Ospedaliera Spedali Civili di Brescia:
www.spedalicivili.brescia.it;
- per quanto attiene l'Azienda Ospedaliera Mellino Mellini di Chiari (BS):
www.aochiari.it;
- per quanto attiene l'Azienda Ospedaliera Istituti Ospitalieri di Cremona:
www.ospedale.cremona.it; ;
- per quanto attiene l'Azienda Ospedaliera della Provincia di Lodi :
www.ao.lodi.it (Servizi → Informazioni utili);
- per quanto attiene l'Azienda Ospedaliera Bolognini di Seriate (BG):

www.bolognini.bg.it;

- per quanto attiene all'Azienda Sanitaria Locale Vallecamonica-Sebino:
www.aslvallecamonica-sebino.it (Sezione Documenti Istituzionali);

e di accettare le regole ed i principi in essi espressi rimanendo indenni le Aziende Ospedaliere da ogni danno eventualmente derivante dal mancato rispetto. Tale dichiarazione è già contenuta nel fac-simile di "Dichiarazione Amministrativa Unica" allegato al Disciplinare di Gara. L'inosservanza dei contenuti, degli obblighi e dei divieti del Codice Etico Comportamentale delle Aziende Ospedaliere e del Codice Etico degli Appalti Regionali costituirà causa di risoluzione del contratto e potrà comportare l'obbligo per l'inadempiente al risarcimento del danno come previsto dall'art. 15 del presente Capitolato.

ART. 26 - NORME DI RINVIO

Per quanto non disciplinato nel presente Capitolato, si fa espresso richiamo al Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, al D.P.R. 10 ottobre 2010, n. 207, alle norme che regolano le forniture pubbliche di beni e servizi nonché alle norme del Codice Civile.

**IL DIRIGENTE RESPONSABILE
STRUTTURA FUNZIONE ACQUISTI**
Dott. Cesarino Panarelli

Allegati:

- Allegato A : Scheda tecnica;
- Allegato B: Documento Unico di Valutazione dei Rischi ed Interferenze (DUVRI) e relativo allegato dell'Azienda Ospedaliera della Provincia di Lodi;
- Allegato C: Codice Etico degli Appalti Regionali.